



Trasporto - Autoferrotranvieri

Acc. 16/09/1987, Accordo in materia di disciplina normativa dell'aspettativa sindacale retribuita ai dirigenti delle confederazioni nazionali e delle federazioni nazionali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti

[Epigrafe](#)

Testo dell'accordo

Disciplina normativa dell'aspettativa sindacale retribuita ai dirigenti delle confederazioni nazionali e delle federazioni nazionali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti

[Art. 1](#)

[Art. 2](#)

[Art. 3](#)

[Art. 4](#)

[Art. 5](#)

[Art. 6](#)

[Art. 7](#)

[Art. 8](#)

Trasporto - Autoferrotranvieri

Acc. 16/09/1987

Accordo in materia di disciplina normativa dell'aspettativa sindacale retribuita ai dirigenti delle confederazioni nazionali e delle federazioni nazionali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti

Trasporto - Autoferrotranvieri

Acc. 16/09/1987, Accordo in materia di disciplina normativa dell'aspettativa sindacale retribuita ai dirigenti delle confederazioni nazionali e delle federazioni nazionali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti

Testo dell'accordo

Disciplina normativa dell'aspettativa sindacale retribuita ai dirigenti delle confederazioni nazionali e delle federazioni nazionali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti

Art. 1 A decorrere dal 16 settembre 1987, la materia già disciplinata dall'accordo nazionale, stipulato il 9 aprile 1975, viene modificata nel modo che segue.

Trasporto - Autoferrotranvieri

Acc. 16/09/1987, Accordo in materia di disciplina normativa dell'aspettativa sindacale retribuita ai dirigenti delle confederazioni nazionali e delle federazioni nazionali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti

Art. 2 Le aziende associate alla Federtrasporti, alla Fenit e all'Anac concederanno aspettativa sindacale retribuita agli agenti loro dipendenti che rivestono la carica di dirigente delle Confederazioni Nazionali e/o delle Federazioni Nazionali di categoria delle OO.SS. Filt-Cgil e Settori Autoferrotranvieri Fit-Cisl e Ultrasporti, nel numero massimo complessivo di dieci unità.

Tali unità saranno ripartite, sul piano aziendale, tra le aziende associate alla Federtrasporti, alla Fenit e all'Anac nella misura rispettiva di sette, due e una, senza possibilità alcuna di diversa distribuzione, fermo restando che non potrà far carico ad una stessa azienda più di un agente interessato all'aspettativa sindacale retribuita di cui al presente accordo. In via eccezionale, alle aziende con oltre 5.000 dipendenti potranno far carico al massimo tre agenti interessati all'aspettativa sindacale retribuita di cui al presente accordo, distribuiti uno per ogni Organizzazione sindacale.

I nominativi dei lavoratori che dovranno beneficiare dell'aspettativa Predetta e le variazioni relative dovranno essere comunicati per iscritto dalle Federazioni nazionali stipulanti, di cui al primo comma del presente articolo, alle Associazioni datoriali che provvederanno a darne notizia alle singole aziende interessate.

Trasporto - Autoferrotranvieri

Acc. 16/09/1987, Accordo in materia di disciplina normativa dell'aspettativa sindacale retribuita ai dirigenti delle confederazioni nazionali e delle federazioni nazionali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti

Art. 3 La retribuzione corrisposta dalle aziende dalle quali dipendono gli Agenti collocati in aspettativa sindacale ai sensi delle presenti norme è quella spettante al livello e alla qualifica di appartenenza e alle mansioni proprie della qualifica medesima, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario, festivo, notturno, per trasferta e diaria ridotta, prevista dalle norme contrattuali nazionali vigenti.

La retribuzione corrisposta ai sensi del precedente comma è comprensiva delle ferie, dei riposi, delle giornate concesse per le festività sopresse, delle festività nazionali, nonché delle festività, delle semifestività, delle ferie e dei permessi attribuiti aziendali.

I periodi di aspettativa sindacale sono utili a tutti gli effetti.

Trasporto - Autoferrotranvieri

Acc. 16/09/1987, Accordo in materia di disciplina normativa dell'aspettativa sindacale retribuita ai dirigenti delle confederazioni nazionali e delle federazioni nazionali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti

Art. 4 In caso di malattia, l'agente in aspettativa sindacale è tenuto a seguire le norme vigenti per tutti gli altri lavoratori autoliliferoferrotranvieri e internavigatori.

Trasporto - Autoferrotranvieri

Acc. 16/09/1987, Accordo in materia di disciplina normativa dell'aspettativa sindacale retribuita ai dirigenti delle confederazioni nazionali e delle federazioni nazionali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti

Art. 5 Ove aziendali gli agenti interessati alla presente normativa fruiscano già di aspettativa retribuita per incarichi sindacali nazionali, il relativo trattamento non sarà cumulabile con quello previsto dal presente accordo.

Trasporto - Autoferrotranvieri

Acc. 16/09/1987, Accordo in materia di disciplina normativa dell'aspettativa sindacale retribuita ai dirigenti delle confederazioni nazionali e delle federazioni nazionali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti

Art. 6 Agli agenti fruanti di aspettativa sindacale retribuita verrà applicata la normativa di cui all'art. 28 del C.C.N.L. 23 luglio 1976.

Trasporto - Autoferrotranvieri

Acc. 16/09/1987, Accordo in materia di disciplina normativa dell'aspettativa sindacale retribuita ai dirigenti delle confederazioni nazionali e delle federazioni nazionali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti

Art. 7 L'aspettativa sindacale retribuita decorre dalla data della notifica, per iscritto, alla Associazione datoriale competente e termina alla data in cui cessano, per qualsiasi causa, i requisiti previsti al precedente art. 2 per la concessione dell'aspettativa stessa.

Trasporto - Autoferrotranvieri

Acc. 16/09/1987, Accordo in materia di disciplina normativa dell'aspettativa sindacale retribuita ai dirigenti delle confederazioni nazionali e delle federazioni nazionali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti

Art. 8 Per il periodo precedente alla data di decorrenza del presente accordo nazionale la Federtrasporti e la Fenit e le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti si danno atto che le soluzioni comunque adottate presso le singole aziende associate alla Federtrasporti e alla Fenit, in ordine alla concessione di aspettative sindacali retribuite ai dirigenti delle Confederazioni nazionale e/o delle Federazioni nazionali di categoria delle OO.SS. stipulanti, hanno risposto compiutamente alle attese relativamente alla disciplina della materia in parola, avendo in pratica realizzato quanto nel periodo predetto le parti hanno inteso fosse riconosciuto, per il titolo specifico, agli interessati.

Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati